



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 2147	del 23/12/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA” - CUP J55E22000200001. AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO - CIG DERIVATO A01E63D27E - CONTRATTO REP.56259 DEL 05.03.2024, ATTO AGGIUNTIVO REP.56262 DEL 06.03.2024: CONCESSIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI
----------------	---

Uffici Partecipati	
PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica	SEGRETARIO GENERALE
Dirigente Direzione 10	

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA” - CUP J55E22000200001.

AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO - CIG DERIVATO A01E63D27E - Contratto Rep.56259 del 05.03.2024, atto aggiuntivo Rep.56262 del 06.03.2024: CONCESSIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025-2027, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l’Elenco annuale dei lavori;
- con Deliberazione del C.C. n. 59 del 10.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- con Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 2025-2027;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR (M4.C1- I1.1), che mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza";
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del DNSH;
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

VISTI:

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell'istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l'Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU ;

DATO ATTO che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido San Biagio sito in via di Nudo a Pisa, che prevede un importo complessivo di euro 1.471.206,00 chiedendo il finanziamento con fondi PNRR per un importo pari a € 1.346.206,00 e prevedendo inizialmente un cofinanziamento con fondi propri comunali per un importo pari a € 125.000,00;

DATO ATTO che l'intervento è risultato dapprima non ammesso al finanziamento in base alla graduatoria di cui al decreto direttoriale n. 74 del 26 ottobre 2022 e successivamente, a seguito di scorrimento della stessa graduatoria, ammesso definitivamente per la quota di euro 1.346.206,00 finanziata con risorse PNRR, come da comunicazione con nota dell'Unità di Missione PNRR prot. 100146 del 24.11.2022 di ammissione al finanziamento;

VISTO l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 02.02.2023 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR (Reg. Uff. U. 13699 del 05.02.2023), tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa e il successivo "Addendum", Registro Ufficiale n.76898 del 24.05.2023;

DATO ATTO che l'intervento "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO SAN BIAGIO" sito in via di Nudo a PISA è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche per l'anno 2023, nella prima variazione di cui alla Delibera CC n. 3 del 02/02/2023 (PPI2023/366) a cui è associato il **CUP J55E22000200001**;

CONSIDERATO che, successivamente, a seguito di una rivalutazione puntuale delle spese tecniche per gli incarichi esterni, sono stati rivisti i quadri di spesa prevedendo con risorse comunali l'incremento della relativa voce di spesa per l'importo di euro 185.794,00 per un importo complessivo di quadro economico di Euro 1.657.000,00 poi rimodulato includendo il contributo opere indifferibili (c. d FOI) di euro 134.620,60 confermato con Decreto del Ragioniere Generale

dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 (vedi determinazione D10/1406 del 17.10.2023) per complessivi Euro 1.791.620,60;

DATO ATTO che:

1. con delibera di giunta n. 171 del 25.07.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento;
2. per l'aggiudicazione dei lavori il Comune di Pisa ha deciso di ricorrere all'appalto integrato aderendo alle procedure di Accordi Quadro, gestite direttamente da Invitalia in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori al fine di accelerare la realizzazione degli interventi dell'Investimento in oggetto, dovendosi predisporre da parte dell'Amministrazione un progetto di livello definitivo;
3. con Delibera di Giunta n. 257 del 12/10/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento;
4. Con determinazione dirigenziale D10/1423 del 19.10.2023 è stato deciso di:
 - attivare il Contratto specifico (CIG derivato: A01E63D27E) per la realizzazione in appalto integrato dell'intervento in oggetto ricorrendo all'accordo quadro aggiudicato da INVITALIA nell'ambito del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B - Cluster AQI – Pisa – B, con l'operatore economico in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista) per un ribasso unico percentuale del 16,50000%, quindi per un importo di contratto di Euro 1.141.811,33 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.263.610,91;
 - approvare il quadro economico rideterminato a seguito del ribasso offerto;
5. con Determina D10/1697 del 28.11.2023 è stato deciso di affidare i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alla direzione dei lavori, direzioni operative delle parti strutturali e impiantistiche, nonché coordinamento sicurezza in fase esecuzione - CIG A0285529D1 – all'RTP composto da:
 - ARCHOS s.r.l. (mandataria, P.iva 02046250169), quota di partecipazione 60,96%;
 - STUDIO ELETTRROTECNICO GUERINI per. Ind. GRAZIANO (mandante, P.Iva 02931130161), quota di partecipazione 10,11%;
 - Ing. SEBASTIANO MOIOLI (mandante, P.Iva 01064510165), quota di partecipazione 11,38%;
 - Ing. NANI ALESSANDRO (mandante, P.Iva 02975880168), quota di partecipazione 7,15%;
 - Ing. ARCH. GIACOMO MASSONI (mandante, P.Iva 01485690521), quota di partecipazione 10,40%;con un ribasso offerto del 5,00073%, per l'importo di euro 89.832,00 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) per un totale di spesa di euro 113.978,84;
6. con Determina D10 n.1719 del 30.11.2023 è stato deciso di:
 - approvare il progetto di livello esecutivo relativo all'intervento denominato "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO SAN BIAGIO SITO IN VIA DI NUDO A PISA" - CUP J55E22000200001 per l'importo netto tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara di euro 1.265.776,41 oltre IVA e oneri di legge per un totale complessivo di Euro 1.399.972,50 approvando contestualmente le modifiche migliorative della funzionalità dell'opera proposte da parte dell'operatore economico

aggiudicatario, interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% dell'importo del contratto stipulato;

- approvare il quadro tecnico economico dell'opera rideterminato a seguito delle modifiche al progetto e tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara prevedendo il riutilizzo delle economie derivate dal ribasso di gara finanziate con risorse PNRR a copertura del maggior importo dei lavori;

7. in data 30.11.2023 sono stati avviati i lavori;
8. in data 05.03.2024 Rep.56259 è stato sottoscritto il contratto attuativo principale discendente dall'accordo quadro generale e strettamente collegato ai lavori e agli importi dell'ODA n.02 predisposta sul progetto definitivo approvato con DGC n.257 del 12.10.2023, per un corrispettivo pari ad € 1.141.811,33 oltre IVA e oneri di legge;
9. in data 06.03.2024 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep.56262 che prende atto delle modifiche apportate al progetto in sede di redazione della fase esecutiva di progettazione, per un corrispettivo modificato pari ad € 1.265.776,41, oltre IVA e oneri di legge;
10. con determinazione D10/526 del 24.04.2024 si è provveduto a una prima modifica degli impegni di spesa, limitatamente alle spese di progettazione, riducendo l'impegno di spesa con fondi PNRR e compensando la stessa quota con imputazione su fondi comunali;
11. con determinazione D10/878 del 02.07.2024 si è provveduto a:
 - incrementare il cofinanziamento con risorse comunali di Euro 17.000,00 passando da Euro 310.794,00 a Euro 480.794,00, modificando di conseguenza il quadro economico;
 - modificare gli impegni di spesa precedentemente assunti sui lavori, utilizzando le risorse aggiuntive comunali a copertura delle quote corrispondenti alle economie di spesa su fondi PNRR, in modo da averne l'accantonamento nel quadro economico per un eventuale utilizzo in coerenza con quanto disposto dalla Circolare MIM prot n. 148193 del 29/12/2023;
12. con Provvedimento D10/237 del 11.02.2025 (ex D10/1486 del 03.10.2024) si è provveduto alla ulteriore rimodulazione del QTE dell'intervento in oggetto al fine di far confluire nelle economie di gara anche le economie derivanti dall'affidamento di incarichi professionali per i servizi tecnici affidati precedentemente all'appalto integrato;
13. in data 27.03.2025 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo per modificare il comma 9 dell'art. 13 del contratto attuativo Rep.56259 del 05.03.2024 e derogare al termine di trenta giorni previsto all'art.26 delle Condizioni Generali, nel rispetto delle milestone fissate dal PNRR, per i giorni di proroga sul termine di ultimazione lavori concessi all'appaltatore ai sensi dell'art. 107 co. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
14. con determinazione D10/999 del 15.07.2025 si è provveduto a:
 - approvare la modifica del contratto principale dei lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA"
 - CUP J55E22000200001, CIG derivato A01E63D27E secondo la perizia suppletiva redatta dal RTP con ARCHOS srl mandataria (P.Iva 02046250169) affidatario della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'impresa in RTI CETOLA SPA (mandataria) con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – P.Iva 03892770714 - LFM SPA (mandante) con sede in Bari alla traversa 20 viale Francesco De Blasio n. 14, P.Iva 05902670727, varia da euro 1.264.776,40 (compreso ribasso ed oneri della sicurezza) ad euro 1.344.868,82, con un incremento contrattuale iva esclusa di euro 79.092,42, per complessivi Euro 87.001,66;

- approvare il quadro economico variato dell'intervento con un incremento del cofinanziamento con risorse interne comunali di euro 165.000,00, rimodulato a seguito della modifica del contratto;

15. con determinazione D10/1704 del 20.11.2025 esecutiva in data 01.12.2025 si è provveduto a:

- approvare la modifica del contratto principale dei lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA" - CUP J55E22000200001, CIG derivato A01E63D27E secondo la perizia suppletiva redatta dal RTP con ARCHOS srl mandataria (P.Iva 02046250169) affidatario della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'impresa in RTI CETOLA SPA (mandataria) con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – P.Iva 03892770714 - LFM SPA (mandante) con sede in Bari alla traversa 20 viale Francesco De Blasio n. 14, P.Iva 05902670727, varia da euro 1.344.868,82 (compreso ribasso ed oneri della sicurezza) ad euro 1.421.992,19, con un incremento contrattuale iva esclusa di euro 77.123,37;
- approvare il quadro economico variato dell'intervento rimodulato nelle voci di spesa attinenti al finanziamento comunale con l'incremento dell'importo dei lavori derivanti dalla perizia di variante;

CONSIDERATO che i lavori hanno avuto inizio in data 30.11.2023 con durata di 355 giorni e conclusione prevista per il 19.11.2024;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori, in considerazione delle condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli che hanno determinato l'impossibilità di eseguire qualsiasi tipologia di lavorazione e le conseguenze che le stesse hanno determinato sull'area di lavoro, la Direzione lavori ha disposto alcune sospensioni e relative riprese determinando il nuovo termine per la conclusione dei lavori al 08.02.2025, oltre ad alcune proroghe che hanno determinato lo spostamento della conclusione dei lavori al 23.07.2025;

DATO ALTRESI' ATTO che durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata la opportunità di perfezionare le soluzioni costruttive per il miglioramento di taluni aspetti funzionali, tecnologici e manutentivi del nuovo asilo, senza alterare in modo sostanziale il progetto originale secondo perizie suppletive e di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. redatte dall'RTOE con ARCHOS srl capogruppo, affidatario dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alla direzione dei lavori, direzioni operative delle parti strutturali e impiantistiche, nonché coordinamento sicurezza in fase esecuzione - CIG A0285529D1, e precisamente:

- con determinazione D10/999 del 15.07.2025 è stata approvata la modifica del contratto principale dei lavori concedendo una proroga di 120 giorni, definendo il nuovo termine per la conclusione dei lavori al 20.11.2025;
- con determinazione D10/1704 del 20.11.2025 è stata approvata la modifica del contratto principale dei lavori concedendo una proroga di 40 giorni, definendo il nuovo termine per la conclusione dei lavori al 30.12.2025;

DATO ATTO che con nota prot.149944 del 22.12.2025, pervenuta entro i termini di fine lavori, l'impresa ha avanzato una richiesta di proroga di giorni 60 per cause ad essa non imputabili, riferibili a:

- a) difficoltà di approvvigionamento dei materiali costituenti forniture principali per l'esecuzione dell'opera;
- b) avverse condizioni meteo che hanno ostacolato la conclusione nei termini;

VISTO che nella richiesta di proroga è riportato l'impegno dell'appaltatore a concludere i lavori al 28.02.2026 allegando il correlativo cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni ancora da eseguire, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 "l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale";

DATO ATTO ALTRESI' che il comma 9 dell'art. 13 del contratto attuativo Rep.56259 del 05.03.2024, così come sostituito dall'art.1 dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 27.03.2025 prevede la deroga, per le proroghe, al termine di trenta giorni previsto all'art.26 delle Condizioni Generali, nel rispetto delle milestone fissate dal PNRR, per i giorni di proroga sul termine di ultimazione lavori concessi all'appaltatore ai sensi dell'art. 107 co. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

VISTO che il Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Edoardo Milesi dello studio ARCHOS srl, riscontrate condizioni che hanno determinato la richiesta di proroga, con nota prot.150281 del 23.12.2025, ivi allegata per farne parte integrante, ritenendo fondate le motivazioni dell'impresa ha fornito parere positivo in merito all'accoglimento della proroga per il tempo richiesto di 60 giorni;

PRESO ATTO della relazione congiunta del RUP e responsabile EQ, che svolgono la disamina sulle condizioni necessarie al mantenimento del cofinanziamento considerando che:

- a) secondo la buona fede contrattuale e il principio di buon andamento dell'Amministrazione che informa il rapporto con l'impresa appaltatrice, deve trovare posto anche la ponderazione di situazioni legate al caso concreto che non abbiano permesso all'impresa il rispetto puntuale degli obblighi contrattuali, orientandosi verso decisioni favorevoli a conservare l'equilibrio contrattuale ed a evitare rischi di contenzioso con l'impresa per la ingiusta applicazione di penali, fermo restando i limiti di apprezzamento delle giustificazioni offerte dall'impresa;
- b) il comma 2 ultimo capoverso dell'art.2 del DL 19 del 02.03.2024 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto che *"In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n.77 del 2021, ne' all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR"*;
- c) l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 02.02.2023 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR (Reg. Uff. U. 13699 del 05.02.2023), tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa prevede all'art.10 che *"L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione procede a dichiarare la decadenza dell'ente locale dal finanziamento concesso nei seguenti casi: mancata conclusione dei lavori entro il termine del 31 marzo 2026"*;
- d) il Ministero dell'Istruzione ha emanato, per la stessa Misura M4C1I1.1, l'Avviso pubblico prot.68047 del 15.05.2024 stabilendo la nuova scadenza intermedia per la conclusione dei lavori al 31.03.2026 e infine l'Avviso pubblico prot. 41142 del 17.03.2025 rivedendo ulteriormente la stessa scadenza al 30.06.2026, da cui è legittimo attendersi una uniformità di verifica dei termini intermedi di attuazione previsti per interventi ricadenti nella stessa Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, in particolar modo per quanto attiene il termine di conclusione lavori;

- e) nell'incontro con il Comune di Pisa convocato dall'Unità di Missione PNRR del MIM con nota prot 0186035 del 27/10/25 sono state fornite precise rassicurazioni sul mantenimento del finanziamento in caso di superamento del termine intermedio del 31.12.25 per la fine lavori, purché sia rispettata la scadenza PNRR (nel caso specifico termine collaudo al 30 giugno 2026);
- f) con nota inviata all'Unità di Missione PNRR del MIM nota prot.142070 del 03.12.2025 si comunicava il probabile superamento del termine del 31.12.2025 per la fine lavori, a cui il MIM ha fatto seguito con nota prot.144215 del 11.12.2025 in cui, pur rimarcando la necessità di rispettare i termini dell'accordo di concessione, non indicava nessun intervento di revoca o riduzione del finanziamento concesso, purché la conclusione avvenga entro il termine PNRR del 30 giugno 2026, evidenziando solo l'annotazione del ritardo nelle ordinarie attività di monitoraggio;
- g) vi sono quindi elementi concordanti atti a scongiurare, anche in caso di proroga oltre il 31.12.2025, previsto inizialmente nell'Accordo di concessione, la revoca o la rideterminazione dei contributi concessi, in particolare in quanto il caso contrario non sarebbe conforme all'art.10 del medesimo Accordo non rientrando nei "Meccanismi sanzionatori";

VISTA la "COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO NextGenerationEU - La strada verso il 2026" del 04.06.2025 con la quale si invitano gli Stati membri a riesaminare i rispettivi PNRR per garantire che tutti i traguardi e gli obiettivi possano essere attuati entro il termine del 31 agosto 2026, per rivedere la formulazione delle misure, dei traguardi e degli obiettivi per garantire che si concentrino esclusivamente sugli elementi essenziali. In particolare, data l'imminente scadenza per il completamento delle misure, si suggerisce di eliminare i traguardi e gli obiettivi intermedi per concentrarsi sui risultati finali;

VISTA la Circolare MEF n.22 del 19.09.2025 secondo la quale *"Ai fini della valutazione sulle capacità di conseguimento degli obiettivi, occorre tener presente che, in base a quanto indicato nella suddetta Comunicazione della Commissione europea, tutti gli obiettivi devono essere completati entro il 31 agosto 2026, con impossibilità da parte della Commissione ad accettare documentazione integrativa che dimostri il raggiungimento degli obiettivi oltre tale data"*;

VISTA l'imminente scadenza del termine intermedio per la conclusione dei lavori;

DATO ATTO che con la concessione di proroga, senza un sostanziale contrasto con i termini di concessione del finanziamento, l'impresa si impegna a assicurare la fine dei lavori nel rispetto della milestone europea del 30 giugno 2026, dimostrandosi quindi compatibile con il mantenimento del finanziamento e al contempo evitando situazioni di conflittualità con l'impresa in caso di rigetto dell'istanza;

CONSIDERATO che le azioni del PNRR sono guidate dal cd. "Principio del Risultato" che sebbene formalizzato nell'art. 1 D.Lgs 36/2023, Nuovo Codice dei Contratti, risulta già presente "in nuce" nel precedente ordinamento, che impone alla Pubblica Amministrazione di agire prioritariamente per conseguire risultati concreti, efficaci ed efficienti nell'interesse pubblico, a cui risulta ancorarsi anche il provvedimento in oggetto atto da un lato a riconoscere obiettive difficoltà operative dell'impresa e dall'altro a garantire la conclusione dell'opera mantenendo la qualità delle prestazioni;

VISTA la relazione congiunta del RUP e responsabile EQ del RUP, in cui, nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 13 del contratto attuativo Rep.56259 del 05.03.2024, così come sostituito dall'art.1 dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 27.03.2025 si propone di concedere alla ditta appaltatrice l'ulteriore periodo di proroga di 60 giorni naturali e consecutivi, verificandosi una condizione di legittima richiesta da parte della ditta, considerando che l'eventuale ulteriore termine concesso per la conclusione dei lavori non pregiudica comunque il rispetto dei termini

espressamente previsti dal PNRR che nel caso specifico riguardano la scadenza per la collaudazione dell'opera entro il 30.06.2025, previsto dalla Misura 4, Componente 1, Intervento 1.1, e corrisponde al preponderante interesse pubblico di mantenimento del finanziamento europeo e completamento dell'opera pubblica mantenendo la qualità delle prestazioni;

RITENUTO quindi di poter concedere all'impresa in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) una proroga di giorni 60 naturali e consecutivi sul termine contrattuale di ultimazione dei lavori, ad oggi fissato al 30.12.2025;

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch Elena Pugi;

VISTE le dichiarazioni allegate, da parte del Responsabile unico del procedimento, da parte del EQ e da parte del Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Arch. Edoardo Milesi, di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

ATTESTATO: di aver acquisito con riferimento al presente atto:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, in quanto disciplina ancora applicabile al caso di specie;
- il D.L. 76/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13;

D E T E R M I N A

1. di considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. vista la relazione del RUP e del responsabile EQ allegata, di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'impresa in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) ai sensi dell'art 107 co. 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii la proroga sul tempo contrattuale di 60 gg naturali e consecutivi sul termine ultimo di fine lavori con la quale, al lordo delle sospensioni e delle proroghe già intervenute, rideterminando la suddetta data di scadenza al giorno 28.02.2026, considerando che l'eventuale ulteriore termine concesso per la conclusione dei lavori non pregiudica comunque il rispetto dei *termini espressamente previsti dal PNRR* che nel caso specifico riguardano la scadenza per la collaudazione dell'opera entro il 30.06.2025, previsto dalla Misura 4, Componente 1, Intervento 1.1, e corrisponde al preponderante interesse pubblico di mantenimento del finanziamento europeo e completamento dell'opera pubblica mantenendo la qualità delle prestazioni;

3. di dare atto che la proroga del termine di ultimazione lavori ha effetto solo sul differimento temporale previsto nel contratto e da eventuali sospensioni già intervenute, senza modifica del rapporto contrattuale per ogni altro aspetto, in base a quanto stipulato in data in data 05.03.2024 e 06.03.2024;
4. che la proroga è concessa alla condizione che l'appaltatore non tragga motivi dalla stessa per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
5. di partecipare il presente atto al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;
6. di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
8. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Il DIRIGENTE

Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.